

Legge regionale 15 febbraio 2000 , n. 1 - TESTO VIGENTE dal 01/07/2023

Disposizioni in materia di personale regionale e di organizzazione degli uffici regionali, di lavori pubblici, urbanistica, edilizia residenziale pubblica e risorse idriche, di previdenza, di finanza e di contabilità regionale, di diritto allo studio, di pari opportunità tra uomo e donna, di agricoltura, di commercio, di ricostruzione, di sanità, di disciplina delle nomine di competenza regionale in Enti ed Istituti pubblici e di riduzione del prezzo alla pompa delle benzine nel territorio regionale.

Art. 32

(ABROGATO)

(3)

Note:

- 1** Comma 3 sostituito da art. 7, comma 70, L. R. 30/2007
- 2** Comma 4 bis aggiunto da art. 7, comma 70, L. R. 30/2007
- 3** Articolo abrogato da art. 14, comma 57, lettera b), L. R. 22/2010